



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI,
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Prot. n. MBAC-DG-PBAAC PBAACS02 0005817
Class. 34.01.04/95.3

Roma 03/03/2014

Al Presidente della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
Avv. Debora Serracchiani

RICHIAMATO IN DATA - 4 MAR. 2014

Al Sopra. _____

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 la
S.V. è nominata responsabile del presente:

Procedimento
Trieste.

IL SOPRINTENDENTE
Avv. Maria Giulia Bechteme

per

All'Ufficio legislativo del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo

Al Segretariato generale

Alla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Alla Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

prot. n. 2785/36.01.04 - 1
del 05.03.2014

Al Servizio IV
NDG

Oggetto: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articolo 21: necessità dell'autorizzazione del
Soprintendente per l'occupazione di suolo pubblico – Riscontro di competenza.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO II "TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4513 - FAX 06-6723.4524
e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac.servizio2@mail.ecc.beniculturali.it

SD - C:\Users\damico\BAP\Documents\DG-PABAAC - Servizio II\Friuli_Venezia_Giulia\Autorizzazione art.21 pubbliche vie piazze\Riscontro di
competenza.doc

Si fa riferimento alla nota anticipata via mail della S.V. Prot. 2175 del 26/02/2014, indirizzata anche a questo Servizio ed acquisita agli atti il 27/02/2014 al n. 5501, con la quale vengono posti dei quesiti in merito all'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d'ora innanzi citato come: "Codice") per l'occupazione di suolo pubblico con elementi vari di arredo, mobili o rimovibili, sia aperti che chiusi, finalizzati al pubblico esercizio ed al commercio in piazze, vie e altri spazi aperti urbani appartenenti a soggetti pubblici e realizzati da oltre settanta anni.

Nel merito, fatte salve tutte le ulteriori e più articolate valutazioni che l'Ufficio legislativo del nostro Ministero riterrà di esprimere sull'argomento, questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che a tutti i quesiti posti debba essere data risposta affermativa per le motivazioni che si vanno nel seguito a dettagliare.

Nessun dubbio può essere posto sulla sottoposizione a tutela dei beni suddetti, attese le chiare disposizioni in tal senso fornite dall'art. 10, comma 4, lettera g) e dall'art. 12, comma 1 del Codice, nonché, da ultimo, dalla stessa Direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, opportunamente citata nella nota della S.V.

Da questa necessaria e fondamentale premessa discendono tutti i consequenziali obblighi di protezione e conservazione previsti dal Codice che si riassumono, nel caso di specie, nelle previsioni dell'art. 20, comma 1, e nella necessità, per l'esecuzione di opere e lavori di **qualsunque genere** sui beni culturali, di acquisire la preventiva autorizzazione del Soprintendente, resa su progetto ovvero, se sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, ai sensi del successivo art. 21, commi 4 e 5. La normativa citata, prescinde dalla qualificazione o dall'invasività o meno degli interventi da compiersi, secondo una visione onnicomprensiva finalizzata a garantire, in ogni caso, le primarie ragioni della tutela del patrimonio culturale costituzionalmente garantite. In tal senso si è del parere che anche l'occupazione di suolo pubblico, caratterizzato da precisi requisiti di culturalità sulla base delle citate disposizioni del Codice, con tavolini, sedie, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane, con ringhiera o senza, rientri tra gli interventi da autorizzare preventivamente da parte della competente Soprintendenza. A maggiore ragione, rientrano nel medesimo regime autorizzatorio anche le occupazioni di suolo con strutture chiuse su più lati e copertura, oggetto del secondo quesito, le quali, ancorché non caratterizzate da opere di fondazione o ancoraggio, incidono comunque in maniera spesso assai significativa sul decoro complessivo degli spazi pubblici urbani.

La tematica trattata è del resto fortemente correlata anche con l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, oggetto specifico delle disposizioni di cui all'art. 52 del Codice, recentemente aggiornato dagli articoli 2-bis e 4-bis della legge n. 112 del 2013. Come noto, tale disposizione, pur rimettendo ai comuni l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui vietare o sottoporre a particolari condizioni l'esercizio del commercio, affida alla Soprintendenze un ruolo fondamentale. Da ultimo, con le modifiche all'articolo sopra richiamate, anche gli organi periferici del Ministero (Direzioni regionali e Soprintendenze) possono adottare apposite determinazioni volte a vietare usi non compatibili con le esigenze di tutela in aree pubbliche di particolare valore.

La delicatezza della tematica proposta, per quanto riguarda in particolare la città di Trieste, è ulteriormente testimoniata dalla nota della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici n. 2217 del 19/02/2014, indirizzata al Segretariato generale e alla nostra Direzione generale, in cui si sottolinea che: *"...snellire le procedure per il rilascio delle concessioni d'uso delle piazze e vie della città sottoposte a vincolo, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. g) non può che avere ripercussioni positive sull'azione di tutela"*, auspicando contestualmente la rapida stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministero ed il Comune.

A parere di questo Servizio la strada delineata dalla citata Soprintendenza appare del tutto condivisibile e lo strumento ritenuto più idoneo per conseguire tale obiettivo non può che essere l'accordo fra pubbliche amministrazioni, disciplinato, come noto, dall'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; in tale ambito rientrano infatti anche gli accordi tra Ministero e soggetto pubblico interessato, previsti dall'art. 24 del Codice.



SERVIZIO II "TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4513 - FAX 06-6723.4524
e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Precedenti in tal senso possono già citarsi in altri contesti territoriali, come ad esempio a Roma e Bologna, ove le locali Direzioni regionali del Ministero hanno sottoscritto specifiche intese con le Amministrazioni comunali volte a regolamentare e semplificare i procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico tutelato ai sensi del Codice; i relativi atti sono rinvenibili peraltro anche in internet sui rispettivi siti istituzionali; ad essi si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Si è del parere che una soluzione analoga, peraltro perfettamente rispondente alle competenze attribuite alle Direzioni regionali dall'attuale regolamento del Ministero (art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii) possa applicarsi anche al caso di specie.

Si resta a disposizione per quant'altro possa eventualmente occorrere sull'argomento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Stefano D'Amico



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO II "TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4513 - FAX 06-6723.4524
e-mail: dg-pbaac.servizio2@beniculturali.it
mbac-dg-pbaac.servizio2@mailcert.beniculturali.it